



Roma, 3/11/2021

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202100010785/A.G.  
Oggetto: D.L. 146/2021 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (“Decreto Fiscale”)

Circolare n. 13299

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicato in G.U. il “Decreto fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2022*

**Riferimenti:** Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. ([GU n.252 del 21-10-2021](#))

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” ([clicca qui](#)).

Si illustrano di seguito le misure di maggiore interesse in materia di fisco, lavoro e sicurezza sul lavoro – che riguardano anche le farmacie – in vigore dal 22 ottobre u.s..

### MISURE FISCALI

#### **Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (art. 1)**

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, la disposizione interviene sull'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia” - cfr. circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)), per rimodulare i termini per pagare le rate della definizione agevolata « rottamazione-ter » e del « saldo e stralcio » originariamente in scadenza a decorrere dall'anno 2020.

Sono riammessi alle definizioni agevolate tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020, nonché quelle che scadevano il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il versamento sarà considerato tempestivo e non determinerà l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Quindi, **entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:**

- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. 136/2018 (Decreto Fiscale 2019 – cfr circolare federale n. [11283 del 21.12.2018](#)). Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

### **Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)**

La disposizione prevede il prolungamento da sessanta a **centocinquanta giorni** del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di centocinquanta giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

### **Estensione della rateazione per i piani di dilazione (art. 3)**

Il comma 1 dell’articolo 3, limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 (prevista dal D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020) estende da dieci a **diciotto il numero delle rate** che, se non pagate, determina la decadenza dal provvedimento di rateizzazione precedentemente concesso.

## **MISURE IN MATERIA DI LAVORO**

### **Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 8)**

La disposizione modifica l’articolo 26 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 - che equipara, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, alla malattia - prevedendo che tale equiparazione si applichi fino al 31 dicembre 2021, termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza.

### **Congedi parentali (art. 9)**

L’articolo 9 prevede le seguenti misure applicabili fino al 31 dicembre 2021:

- **il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, ovvero alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, ovvero ancora alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria. **Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa;**

- **in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le modalità operative per accedere ai suddetti benefici sono stabilite dall'INPS.

### **Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 11)**

L'intervento normativo prevede che i datori di lavoro - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ai quali è stato già autorizzato il trattamento di cassa integrazione per una durata di 28 settimane - possano presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre), **domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di tredici settimane** nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

L'articolo 11 introduce anche una novità in materia di **somministrazione**. Nel dettaglio, il comma 15 del suddetto articolo modifica la disposizione introdotta dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (cfr circolare federale n. [12565 del 16.10.2020](#)), la quale consentiva, solo fino al 31 dicembre 2021, in caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, la possibilità per l'utilizzatore di impiegare per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il lavoratore somministrato senza che ciò determinasse, in capo all'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La novità, introdotta consiste nell'**eliminazione del termine del 31 dicembre** e quindi l'estensione della possibilità descritta anche per i periodi successivi alla data di scadenza originariamente prevista.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'art. 13 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzate a incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche. È previsto un ampliamento delle competenze ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa disciplina.

Nello specifico, le modifiche prevedono che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si segnala inoltre che il nuovo testo dell'art. 14 del DLgs 81/2008 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione quando

riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Tale provvedimento non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dell'impresa.

\* \* \*

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)